

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 398)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, ARFÈ, CIPELLINI, VIVIANI, ROSSI DORIA e ZUCCALA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1972

Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ripropone la normativa che il Senato aveva già approvato nella precedente legislatura (seduta del 30 marzo 1971) per modificare la disciplina dettata dagli articoli 528 e 725 del codice penale in modo da escludere la responsabilità penale dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica nonché dei librai per il fatto di avere rivenduto, detenuto od esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati e ritenute oscene.

Si è discusso in dottrina ed anche in sede di esame costituzionale avanti la Corte costituzionale se sia giuridicamente corretto raffigurare una responsabilità penale per questi soggetti che nell'esposizione o vendita delle pubblicazioni adempiono ad un preciso obbligo contrattuale e non sono in condizione di sindacare i limiti entro i quali una qualsiasi di queste pubblicazioni possa rientrare nel campo del lecito o dell'illecito.

Gli indirizzi giurisprudenziali sono stati contrastanti il che ha determinato ulteriori

incertezze del diritto e quindi uno stato di comprensibile disagio della categoria.

La modifica delle norme da noi ricordate s'impone in quanto esse, allo stato attuale delle cose, implicherebbero una responsabilità oggettiva che è in contrasto con i principi del nostro ordinamento.

Infatti l'accresciuta mole delle pubblicazioni periodiche e non, l'evolversi del costume e quindi la difficoltà di individuare i limiti, spesso sottili ed evanescenti, di quello che offende il pudore e la morale, non consente ai rivenditori e distributori di stampe periodiche e ai librai di svolgere un effettivo controllo che alla fine implica sempre una decisione per stabilire quale sia la stampa che si debba esporre e vendere, e quale no.

Naturalmente la proposta modifica consente di colpire i responsabili, che poi sono gli speculatori, delle pubblicazioni oscene, senza coinvolgere l'ultimo anello che è quello privo di interesse all'attività speculativa dell'osceno.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Non sono punibili, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale e degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste, per il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto ed esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

La stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e di pubblicazioni non periodiche.